

Comune di Iglesias

Contratto per l'affidamento del servizio di "portierato - guardiania stabili comunali" dal 01.01.2026 al 31.12.2026. C.I.G.: B9EB9FBA56.

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di maggio in Iglesias presso gli uffici del Centro Direzionale Amministrativo ubicati in Via Isonzo n.7. si procede alla stipula della convenzione che regola l'affidamento del servizio citato in oggetto

TRA

il Dott. Riccardo Carta nato a [REDACTED] il [REDACTED] nella sua qualità di Dirigente del V Settore Patrimonio-Provveditorato, del Comune di Iglesias, che agisce per conto e nell'interesse dello stesso comune – Codice Fiscale: 00376610929, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune di Iglesias"

E

il Dott. Andrea Testa, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Iglesias Servizi S.r.l., partecipata pubblica del Comune di Iglesias, con sede legale in Piazza Municipio n.1, Codice Fiscale 03258720923, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Cagliari, che nel proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità "società affidataria".

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio comunale n° 35 del 29 settembre 2008 è stato approvato lo Statuto della società denominata "Iglesias servizi s.r.l.", successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n° 69 del 30 dicembre 2014 e n° 20 del 8 marzo 2018;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 21 luglio 2009 è stato approvato il Piano d'Impresa della Società, individuando i servizi da trasferire alla società, successivamente certificato dall'INSAR con nota prot. n° 413 del 21 luglio 2009;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 08/03/2018 è stato approvato il nuovo Statuto della società denominata "Iglesias servizi s.r.l." ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. portando la durata della Società al 31/12/2050;
- l'atto notarile rep. 34187, raccolta n.19719, datato 10 aprile 2018 dello studio notarile Avv. Lamberto Corda di Iglesias, registrato fiscalmente a Cagliari il 16/04/2018 al n° 3048 Serie T, depositato presso il Registro delle Imprese di Cagliari il 17/04/2018 al n° 16520 con il quale l'assemblea ordinaria della Società Iglesias Servizi srl, ha approvato il nuovo statuto ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 20/09/2021 con la quale è stata approvata la variazione dell'art. 5 comma 2, statuto Società Iglesias Servizi S.r.l., inserendo nell'oggetto sociale alcune attività svolte dalla Società partecipata;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 25/09/2025 con la quale è stata approvata un'ulteriore variazione dell'art. 5 comma 2, statuto Società Iglesias Servizi S.r.l., inserendo nell'oggetto sociale alcune attività svolte dalla Società partecipata;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 16/12/2025 è stato approvato l'affidamento in house providing alla Società a capitale interamente pubblico "Iglesias Servizi S.r.l." del servizio di "Portierato - guardiania stabili comunali" dal 01.01.2026 al 31.12.2026 eventualmente prorogabile;
- con determinazione del Dirigente del V, Settore Patrimonio-Provveditorato n. 144 del 16/01/2026 è stato assunto l'impegno di spesa relativo al compenso per le l'erogazione del servizio;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e sottoscrivono quanto segue.

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto dell'affidamento)

Il Comune di Iglesias, come sopra rappresentato, conferisce alla Società a capitale interamente pubblico IGLESIAS SERVIZI Sri, con sede legale in Iglesias, che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di "Portierato - guardiania stabili comunali" dal 01.01.2026 al 31.12.2026 eventualmente prorogabile.

Il legale rappresentante della società affidataria conferma di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari sulla sua esecuzione ed accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l'affidamento.

Articolo 3 (Corrispettivo dell'affidamento)

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Iglesias alla società affidataria per il pieno adempimento della convenzione è stabilito in Euro 185.000,00 (centoottantacinquemila/00) oltre IVA nella misura di legge e oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Articolo 4 (Specifiche del servizio affidato ed obblighi della Società affidataria)

Il servizio in oggetto viene trasferito dal Comune di Iglesias ed accettati dalla società affidataria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nella presente convenzione/contratto, più precisamente la società dovrà svolgere il servizio a richiesta da parte del Dirigente del V Settore o di un suo delegato, nei giorni e negli orari che possono essere variabili a seconda delle esigenze.

La Società affidataria uniforma al proprio Manuale di Sicurezza la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e delle eventuali successive disposizioni legislative.

Articolo 5 (Durata dell'affidamento)

Il servizio è trasferito dal 01.01.2026 e conclusione il giorno 31.12.2026 L'eventuale prosecuzione del servizio sarà subordinata all'adozione di appositi atti gestionali e amministrativi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 (Penalità)

Si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare Tecnico allegato al presente contratto. ...

Articolo 7 (Controversie)

Per la definizione di eventuali controversie è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Cagliari. È esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente convenzione, le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione. In caso di controversie circa della presente convenzione, fermo restando la competenza dell'amministrazione comunale alla verifica dell'operato della società affidataria e del rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita

conferenza tra il Comune di Iglesias e la società affidataria.

Articolo 8 (Garanzia e Polizza assicurativa)

La Stazione Appaltante non richiede le garanzie di cui agli articoli 106 e 117 del D.lgs. 36/2023.

La Società affidataria assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

La Società affidataria pertanto deve essere in possesso, per tutto il periodo contrattuale di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile relativa alla copertura dei rischi per danni di esecuzione per una somma garantita non inferiore all'importo dell'appalto e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione del servizio, con un minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di € 5.000.000 (cinquemilioni/00), ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 9 (Divieto di cessione della convenzione e subappalto)

La cessione della presente convenzione e l'affidamento in sub appalto non sono consentiti, a pena di nullità.

Articolo 10 (Obblighi della società affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

La società affidataria applica ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto C.C.N.L. per i lavoratori e agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

La società affidataria è altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 11 (Controllo analogo)

Le attività di cui all'art. 2 vengono eseguite in raccordo con gli uffici del comune demandati a tale scopo, che controllano l'operato della società affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. Il comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. Il comune, vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici quadrimestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti. Il comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della società nell'ambito dell'attività di cui alla presente convenzione. La Società si impegna altresì a fornire al comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.

Articolo 12 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore ed al disciplinare tecnico allegato al presente contratto.

Articolo 13 (Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto la società affidataria elegge domicilio presso la propria sede legale in Iglesias P.zza Municipio n.1.

Articolo 14 (Spese contrattuali)

Le spese contrattuali relative alla sottoscrizione dell'atto sono a carico della società affidataria, nelle forme e misure di legge, fatte eccezione per IVA che rimane a carico del Comune di Iglesias.

L'imposta di bollo dell'importo di € 120,00 (euro centoventi/00) è assolta dal Professionista ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 15 (Trattamento dei dati personali)

Il Titolare del trattamento è il Comune di Iglesias e i dati sono trattati da personale interno autorizzato o, a norma di legge, avvalendosi di soggetti terzi specializzati.

I dati forniti dalla Società affidataria saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e sono raccolti, elaborati e conservati dall'ufficio personale del IV Settore Tecnico – Manutentivo del Comune di Iglesias, eventualmente, da soggetti terzi incaricati di supportare il Settore nello svolgimento delle procedure.

Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico e sarà comunicato, con procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali.

I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

I dati trattati potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di trasparenza. Fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento della procedura in argomento, non saranno comunicati dati senza esplicito consenso da parte dell'interessato.

I destinatari della comunicazione sono i soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché gli altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

Nel caso sia necessario conferire all'Amministrazione comunale dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" tali dati potranno essere trattati solo per assolvere gli obblighi ed esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento. L'Amministrazione comunale non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato (Società affidataria) previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679:

- avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art. 15;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione di trattamento (art. 18);
- ottenerne la comunicazione prevista dall'art. 19 sull'obbligo di notifica;
- portabilità dei dati (art.20); opporsi al trattamento (art. 21);
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Il Garante per la protezione dei dati personali ha un'unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - centralino telefonico: (+39) 06.696771 — fax: (+39) 06.69677.3785 — mail: garante@gpdp.it — pec: protocollo@pec.qpdp.it..

Il Dirigente del V Settore
Patrimonio e Provveditorato
(Dott. Riccardo Carta)

l'Amministratore Unico
di Iglesias Servizi S.r.l.
(Dott. Andrea Testa)



CITTÀ DI IGLESIAS

V Settore
Ufficio Patrimonio

DISCIPLINARE TECNICO

DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA STABILI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.... del.....

Premessa:

I soggetti individuati nel presente Disciplinare Tecnico verranno d'ora in poi denominati per brevità come segue:

- Amministrazione Comunale di Iglesias: Comune;
- Affidatario del presente appalto: Appaltatore;
- Responsabile dell'appalto per conto dell'Appaltatore: Responsabile del Servizio-Settore o un suo delegato.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di portierato, custodia, controllo accessi, accoglienza presso le sedi istituzionali, decentrate e secondarie del Comune di Iglesias e lo svolgimento, in sostituzione del personale addetto di ruolo del comune di Iglesias.

Il servizio di portierato dovrà essere svolto garantendo la presenza di un addetto dalle ore 7:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7:00 alle ore 13:00 il sabato, nelle le sedi istituzionali e decentrate e mentre nelle secondarie (Casa Serena) 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, 365 giorni all'anno, per un monte ore annuo presunto pari a complessive 9.984 ore.

È richiesto all'appaltatore la necessaria flessibilità con riferimento a turni e orari del personale.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio prevede l'espletamento delle seguenti attività:

- Apertura e chiusura delle sedi (apertura dalle ore 7:00 chiusura alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì e il sabato apertura dalle ore 7:00 e chiusura alle ore 13:00, nelle le sedi istituzionali e decentrate e mentre nella sede secondaria stabile Casa Serena deve essere svolto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno), per un monte ore annuo presunto pari a complessive 9.984 ore, salvo disposizioni diverse impartite dal comune per esigenze legate allo svolgimento delle attività istituzionali, per cui l'orario potrà essere anche ampliato o ridotto;
- necessaria flessibilità con riferimento a turni, orari e luoghi di prestazione del servizio;
- presidio della portineria (accoglienza del pubblico, identificazione e smistamento degli ospiti nei vari uffici di competenza evitando l'accesso ai luoghi non autorizzati, fornitura delle indicazioni necessarie per gli spostamenti all'interno degli edifici, tempestivo avviso degli interlocutori interni). L' identificazione avverrà attraverso compilazione di apposito registro e rilascio di eventuale tesserino, nel rispetto delle regole e dei principi previsti dalla normativa sulla "privacy", con particolare riguardo alla corretta conservazione "temporanea" dei documenti personali dei visitatori;
- eventuale attuazione delle misure anti covid previste da specifiche disposizioni normative;
- segnalazione immediata dell'eventuale presenza di persone non autorizzate all'interno degli edifici;
- assistenza del pubblico con particolare riguardo alle persone disabili;

- gestione, tramite applicativo fornito dall'ente degli appuntamenti negli uffici es. stato civile;
- segnalazione di eventuali guasti, situazioni di emergenza, di pericolo e danni e eventuale segnalazione diretta ai referenti dei servizi manutentivi;
- all'occorrenza se richiesto smistamento agli uffici della corrispondenza data dall'Ufficio Protocollo del Comune;
- attività di centralino, ricevendo e smistando le telefonate in arrivo, provvedere al termine del servizio alla ricognizione ed eventuale spegnimento delle luci, impianto di climatizzazione e chiusura dei cancelli del piano pilotis, porte e portoni porte tagliafuoco e portoni d'ingresso;
- svolgere, se richiesto, attività di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale ed in occasione di incontri, convegni conferenze, ecc. anche in orario serale, previo preavviso da parte del Comune;

Il Comune può richiedere la modifica della configurazione dell'orario di svolgimento dei servizi, chiedendo al personale addetto di anticipare o protrarre la propria presenza in servizio. Altresì potrà essere richiesto, saltuariamente e con un congruo preavviso, di aumentare di una o più unità il numero degli addetti presenti nel turno.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio. L'appaltatore provvederà, a propria cura e spese a:

- impiegare le strutture e il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a consentire al Comune di monitorare la conformità del servizio prestato alle prescrizioni contrattuali;
- comunicare immediatamente al Comune le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando le variazioni intervenute ed eventualmente i nuovi responsabili;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore, dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Prima dell'inizio del servizio e nel corso dell'esecuzione, l'Appaltatore è tenuto a produrre per iscritto al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, tali informazioni devono essere fornite nei casi di nuovi assunti o di sostituzione del personale impiegato nel servizio, entro cinque giorni dalla sostituzione medesima. L'Appaltatore dovrà garantire la presenza costante del numero di unità richieste, procedendo all'immediata e tempestiva sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo, garantendo la continuità del servizio.

Tutti gli operatori adibiti al servizio oggetto del presente contratto dovranno essere riconoscibili attraverso un tesserino riportante foto e nominativo e dovranno portare una divisa fornita dall'Appaltatore.

Il personale destinato al servizio dovrà essere fisso e non potrà essere soggetto a rotazioni o sostituzioni senza giustificato motivo.

Il personale è tenuto ad osservare durante il servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza ed irrepreensibilità, Il Comune, qualora ravvisasse comportamenti non idonei al servizio richiesto avrà il diritto a richiederne l'allontanamento dal luogo di lavoro e la sostituzione.

L'appaltatore deve tempestivamente comunicare al Comune il nominativo del proprio referente che dovrà rendersi reperibile dalle ore 7:00 alle ore 20:00 compreso il sabato e i giorni prefestivi e che si rapporterà con il Comune per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio, con particolare riguardo al coordinamento del personale impiegato nei servizi oggetto dell'affidamento.

L'Appaltatore è tenuto a garantire in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio e non potrà sospendere o interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo cause di forza maggiore che ne rendano impossibile il regolare espletamento; anche in caso di sciopero o riunioni sindacali del personale impiegato, l'Appaltatore dovrà comunque garantire la regolare e buona esecuzione del servizio, assicurando il numero di operatori necessario.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente capitolato avrà durata di anni uno dal 01.01.2026 al 31.12.2026 eventualmente prorogabile.

ART. 4 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il corrispettivo per la gestione del servizio (comprese le ore di coordinamento) è determinato in **€ 185.000,00** oltre Iva di legge al 22% pari a € 40.700,00 per un costo complessivo di **Euro 225.700,00**.

Il **costo orario** è stabilito in **€ 18,02** + Iva al 22% pari a € 3,97 per un importo complessivo di **Euro 21,99**.

Il prezzo è determinato secondo il costo della manodopera in base al costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori per il settore di riferimento, di cui 4 con il C.C.N.L. Multiservizi III livello.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di ridurre o aumentare il numero delle ore di servizio, con corrispondente riduzione od aumento del corrispettivo spettante, senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. In particolare potrà essere richiesto all'appaltatore di aumentare la quantità di servizio in occasione di eventi straordinari, es. Elezioni, Referendum, Consigli Comunali notturni, ecc..

ART. 5 - PAGAMENTI

L'importo complessivo verrà liquidato dal Comune in ratei mensili mediante l'emissione da parte dell'Appaltatore di fatturazioni mensili. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e successive modifiche e integrazioni. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55).

ART. 6 - ELEZIONE DEL DOMICILIO.

L'Appaltatore dichiara di eleggere, a tutti gli effetti di legge, il proprio domicilio legale in Iglesias. In occasione della consegna del servizio deve indicare la sede presso cui manterrà il proprio Centro Operativo per tutta la durata dello stesso.

ART. 7 – POTERI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE

Le funzioni di indirizzo, direzione, controllo e programmazione delle attività e dei servizi sono esercitate dall'Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici preposti.

Rimangono a carico del comune appaltante:

- a) la gestione delle utenze (energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento);
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede;
- c) la pulizia dei locali;
- d) l'acquisto di materiale di cancelleria;
- e) acquisto di attrezzature informatiche;

Tutte le utenze delle strutture, i costi di elettricità, di riscaldamento, di acqua, di telefono, ecc, rimangono a carico del Comune di Iglesias. Quest'ultimo si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, le spese telefoniche con riscontro dei tabulati. In caso di traffico telefonico non giustificato in quanto non rientrante nell'attività del servizio, l'Amministrazione Comunale procederà, attraverso la decurtazione dell'importo dovuto mensilmente dalla ditta per la gestione, a recupero delle somme.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore gestirà il servizio nel rispetto degli standard qualitativi richiesti e dalle disposizioni impartite dal Comune e secondo legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La ditta appaltatrice dovrà:

- a) garantire tutti i servizi oggetto del presente Disciplinare secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni in esso indicate;
- b) rispettare nell'impostazione e nella realizzazione dei servizi quanto dichiarato nell'offerta pervenuta al comune;
- c) comunicare il nominativo ed il recapito telefonico, indirizzo mail ecc. del Referente aziendale deputato a gestire i rapporti con il Comune di Iglesias;
- d) utilizzare esclusivamente proprio personale in possesso delle idonee qualifiche professionali;
- e) provvedere con tempestività alla sostituzione degli operatori assenti con personale di pari qualifica e profilo professionale, con spese a proprio carico e senza onere alcuno a carico del Comune, secondo i tempi e modalità indicati nel progetto gestionale presentato in fase di offerta;
- f) assicurare la stabilità e la continuità del personale salvo casi di forza maggiore;
- g) attenersi alle disposizioni impartite dal Comune, comprese quelle attinenti all'orario di funzionamento del servizio, nell'espletamento delle attività appaltate, comunicando gli orari di presenza di ciascun operatore;

- h) impegnarsi a sostituire tempestivamente anche il personale in caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, eventi atmosferici avversi ecc.), la ditta si impegna ad informare tempestivamente il Comune. Lo sciopero del personale dipendente della ditta appaltatrice deve essere comunicato con un anticipo di almeno 48 ore;
- i) garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività svolte dal Comune ed assicurare il rispetto degli orari;
- j) garantire il funzionamento del servizio secondo le modalità richieste e nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- k) garantire ai lavoratori dipendenti impiegati nella gestione del servizio tutte le condizioni normative e retributive oltre agli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore e alle norme stabilite dal presente disciplinare;
- l) adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni ed alle cose in relazione delle peculiarità degli spazi interessati al servizio e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei servizi appaltati secondo quanto previsto dalle norme di riferimento;

ART. 9 – MODIFICA DEGLI ORARI E DELLE SEDI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare a suo insindacabile giudizio le sedi e gli orari di apertura e chiusura delle stesse. Si riserva inoltre la facoltà di ridurre e/o di ampliare i servizi assegnati, nel rispetto del Codice degli appalti, dandone preventiva comunicazione scritta alla ditta appaltatrice.

Di seguito si indicano non in maniera esaustiva le sedi ove è richiesto il servizio:

- Centro direzionale di Via Isonzo;
- Palazzo Comunale di P.zza Municipio;
- Sede di Via Argentaria;
- Sede di Via Metalla-Pacinotti;
- Sede di Casa Serena;
- Altre sedi secondarie non inserite nel presente elenco.

ART. 10 - SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI DELLA QUALITA'.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di ridurre o aumentare il numero delle ore di servizio, con corrispondente riduzione od aumento del corrispettivo spettante, senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. In particolare potrà essere richiesto all'appaltatore di aumentare la quantità di servizio in occasione di eventi straordinari, es. Elezioni, Referendum, Consigli Comunali notturni, ecc..

In ogni caso le attività extra contratto saranno preventivamente concordate fra le parti.

ART. 11 - PERSONALE DELL' APPALTATORE.

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed il personale

impiegato nel servizio, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare l'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del rapporto contrattuale con il Committente. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi ed integrativi territoriali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Si precisa che l'Appaltatore è tenuto a produrre alla Stazione Appaltante, copia dei contratti di assunzione del personale addetto allo svolgimento del servizio, con l'indicazione del CCNL applicabile e la mansione, il quale dovrà corrispondere a quello indicato con lo scambio di corrispondenza tenutasi con la Società. In caso di mancato adempimento di quanto richiesto il Comune di Iglesias si riserva di risolvere il contratto di affidamento in oggetto.

L'appaltatore si obbliga a tenere indenne e dunque a risarcire il Committente per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che lo stesso Committente dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti dell'Appaltatore e del personale comunque occupato nell'espletamento del servizio.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dalle leggi vigenti, in tema di intervento sostitutivo, nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente stesso.

Il Comune resta estraneo a qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere tra l'appaltatore e il personale assegnato al presente servizio, così come non si potrà porre a carico del Comune la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione del servizio.

L'appaltatore dovrà garantire al personale il vestiario che garantisca la presenza di unità eleganti, di norma abito blu o comunque scuro con camicia chiara e cravatta intonata per gli uomini. Tailleur scuro con camicia chiara e cravatta intonata per le donne.

Entrambi dovranno indossare mocassini scuri e cartellino con il logo Iglesias Servizi srl, foto, nome e cognome.

Il personale dovrà sempre mantenere la massima riservatezza e contegno durante l'esecuzione del servizio.

ART. 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA.

L'Appaltatore è obbligato:

- a provvedere all'adeguata informazione, formazione e addestramento di tutto il personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs.81/2008.

Committente promuove la cooperazione e il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività in oggetto, e in tale contesto predispose il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

L'Appaltatore si impegna a compilare il modulo che il Committente provvederà a trasmettere, per la richiesta di informazioni e documenti relativi all'applicazione dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore si impegna inoltre a fornire al Committente, all'inizio del servizio, le informazioni di seguito indicate e si impegna inoltre a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- a. nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e suoi recapiti qualora esterno all'azienda;
- b. nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- c. formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- d. dotazione di dispositivi di protezione individuali laddove previsti;
- e. nominativo del Medico Competente e suoi recapiti qualora esterno all'azienda;
- f. altre informazioni che l'Appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

ART. 13 - CONTROLLI.

L'Appaltatore deve essere dotato di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Comune che può anche chiederne l'integrazione.

Nel caso in cui il Comune intenda attivare un percorso di valutazione della qualità dei servizi oggetto d'appalto, anche avvalendosi della collaborazione di esperti incaricati, l'Appaltatore è tenuto a prestare la massima disponibilità al fine della realizzazione del progetto.

Ordinariamente dirigenti e funzionari del Comune possono svolgere ogni sopralluogo e verifica relativi allo svolgimento del servizio appaltato, anche su segnalazione di terzi.

L'Appaltatore si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni l'Appaltatore dovrà rendere conto al Comune.

Il comune potrà attivare le forme di verifica che riterrà più opportune ed efficaci.

ART. 14 - AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO E RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'appaltatore è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Committente.

In particolare, l'appaltatore si impegna, pena la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, a non divulgare o comunicare, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi relativi all'attività svolta dal Committente dei quali sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del servizio affidatogli.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Fermo restando il coordinamento con gli uffici comunali preposti e delle prescrizioni di massima da questi impartite, nonché del rispetto degli obiettivi progettuali e delle norme stabilite dal presente capitolato, del progetto presentato, della normativa vigente e degli atti interni del Comune, la ditta aggiudicataria sarà autonoma nella gestione dei servizi e risponderà, per quanto riportato nel presente atto, all'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento del servizio di appalto.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o alto evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o terzi comunque derivante dall'esecuzione del servizio: l'appaltatore è obbligato a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti della stessa Amministrazione per tali accadimenti.

A tale scopo l'appaltatore dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga indicato che l'Amministrazione Comunale è considerata "Terza" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore.

All'appaltatore, si richiede, inoltre la stipula di un'apposita polizza per copertura Incendio che assicuri il rischio locativo del fabbricato presso il quale viene svolta l'attività.

Le predette coperture assicurative, riferite specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, devono essere operanti per tutta la durata dell'appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto.

Il Committente è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale addetto dall'impresa aggiudicataria

1. RCT con massimali non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro ed € 250.000,00 per persona per sinistro ed € 20.000,00 per danni a cose in consegna o custodia;
2. RCO per copertura dei danni procurati verso prestatori d'opera con massimali non inferiori ad € 500.000,00 per sinistro e ad € 250.000,00 per persona per sinistro.
3. Polizza Incendio rischio Locativo: massimale non inferiore a € 50.000 per sinistro;
4. Ricorso terzi da Incendio: massimale non inferiore a € 30.000 per sinistro.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata dall'Appaltatore alla stipula del contratto/convenzione, e comunque prima dell'inizio delle prestazioni restando comunque stabilito che la stipulazione e produzione della polizza non potrà in ogni caso esonerare l'appaltatore da alcuna responsabilità che gli possa derivare da disposizioni di legge o da previsioni del presente Disciplinare Tecnico e che non risulti garantita dai contratti assicurativi sottoscritti.

ART. 16 - SUBAPPALTO.

All'Appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto/convenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

Tuttavia al fine, di ottimizzare le attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, è possibile affidare a terzi singole attività o servizi, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato articolo 119.

L'Appaltatore può ricorrere all'istituto del subappalto e del subaffidamento, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, fino al limite, di prestazioni subappaltabili o sub affidabili, incluse eventuali modifiche e integrazioni.

Qualora ricorrano le condizioni per inquadrare l'affidamento a terzi, come subaffidamento, l'Appaltatore potrà procedere solo a seguito di comunicazione all'Ente con indicazione della ditta "sub affidataria" e dell'importo previsto.

L'Appaltatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, dovrà produrre la documentazione prevista dalla legge.

ART. 17 – CONTESTAZIONI E PENALITA'.

L'inosservanza delle condizioni previste dal presente Disciplinare comporterà l'applicazione di penali secondo la seguente articolazione, lasciando impregiudicata l'azione di responsabilità per gli eventuali maggiori danni arrecati dall'inadempimento per:

- inosservanza dei turni di servizio: 1 per mille per ogni giorno di ritardo;
- inosservanza della presenza in servizio del numero del personale minimo: 1 per mille per ogni giorno di ritardo;
- tutto ciò non espressamente riportato ma che rientra in gravi mancanze o pregiudizi all'Ente.

Tali penali saranno calcolate sull'ammontare netto contrattuale.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati dall'appaltatore e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo, pena la risoluzione del contratto/convenzione.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione Comunale, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice civile, si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto/convenzione per il caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con incameramento automatico della cauzione definitiva ed esecuzione in danno, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato inizio dell'esecuzione del servizio;

- b) abbandono o interruzione anche temporanea del servizio, fatte salve le cause di forza maggiore;
- c) grave negligenza, omissione e/o imperizia nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, tale da arrecare potenziale pregiudizio all'incolumità e al benessere degli utenti del servizio o tale da esporre la Stazione Appaltante a un potenziale danno d'immagine;
- d) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Disciplinare Tecnico;
- e) cessione del contratto/convenzione e/o concessione in subappalto dei servizi;
- f) perdita dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 36/2023 e quelli previsti dalla normativa antimafia, e più in generale per il caso di perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- g) perdita dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- h) mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini assegnati, quando il Comune abbia dovuto, in tutto o in parte, avvalersi dello stesso;
- i) violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano comportato la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
- j) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, in qualunque tempo verificata;
- k) violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
- l) ulteriori ipotesi al verificarsi delle quali il presente Disciplinare Tecnico preveda la comminatoria della risoluzione;
- m) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

In tali casi, così come negli altri previsti dal Disciplinare Tecnico, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto/convenzione semplicemente comunicando all'Appaltatore, con Raccomandata A/R ovvero PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, senza bisogno di assegnare alcun termine, con l'indicazione della data dalla quale la risoluzione produrrà il proprio effetto.

La risoluzione potrà avere luogo anche per altri casi di grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, previa diffida ad adempiere entro un termine di max 15 gg entro il quale l'Appaltatore potrà altresì presentare le proprie controdeduzioni.

Tutti i termini indicati nel presente Disciplinare Tecnico e nel contratto/convenzione saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice civile.

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto/convenzione risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del

rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso a base d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10 per cento ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto appaltatore la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza; la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documentazione in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del contratto.

ART. 20 – CONTROVERSIE.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in dipendenza del contratto e che non possano essere definite in via amministrativa dovranno essere demandate esclusivamente al giudice ordinario e sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

È esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente convenzione; le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione.

Qualora insorgano delle controversie circa il contratto/convenzione, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita conferenza Comune/Appaltatore, fermo restando la competenza dell'Amministrazione comunale alla verifica dell'operato effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo. In ogni caso, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del

servizio oggetto del Contratto stesso.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso richiamo alle vigenti norme in materia di contratti, al codice civile, al TUEL e successivi aggiornamenti, alle disposizioni legislative in materia di servizi pubblici, alle norme vigenti sul procedimento amministrativo, sulla tutela della privacy, sul diritto di accesso agli atti amministrativi e sulle disposizioni di legge vigenti al momento della gara e per quelle che saranno emanate nel corso di validità dell'appalto di cui al presente capitolato.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è il Comune di Iglesias e i dati sono trattati da personale interno autorizzato o, a norma di legge, avvalendosi di soggetti terzi specializzati.

Finalità e modalità di trattamento dei dati:

I dati forniti dal Gestore saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e sono raccolti, elaborati e conservati dall'ufficio Patrimonio del Comune di Iglesias, eventualmente, da soggetti terzi incaricati di supportare il Settore nello svolgimento delle procedure. Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico e sarà comunicato, con procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali.

I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

I dati trattati potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di trasparenza. Fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento della procedura in argomento, non saranno comunicati dati senza esplicito consenso da parte dell'interessato.

I destinatari della comunicazione sono soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché gli altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

Nel caso sia necessario conferire all'Amministrazione comunale dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" tali dati potranno essere trattati solo per assolvere gli obblighi ed esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento. L'Amministrazione comunale non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la

profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.


Diritti dell'interessato previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679:

- avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art. 15;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione di trattamento (art. 18);
- ottenerne la comunicazione prevista dall'art. 19 sull'obbligo di notifica;
- portabilità dei dati (art.20); opporsi al trattamento (art. 21);
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Il Garante per la protezione dei dati personali ha un'unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - centralino telefonico: (+39) 06.696771 — fax: (+39) 06.69677.3785 — mail: garante@gpdp.it — pec: protocollo@pec.gpdp.it .



Il Dirigente
Dott. Riccardo Carta

ANDREA
TESTA
19.05.2026
12:33:58
GMT+02:00



Carta
Riccardo
19.05.2026
15:13:23
GMT+02:00

